

92/2/63
1. I. 11

LA RIFORMA UNIVERSITARIA

PREMESSA

La nuova realtà universitaria, riflesso della nuova realtà sociale, ha posto in evidenza l'assurda persistenza e la progressiva involuzione in centri di potere, di strutture ed istituti che hanno sempre più abdicato alle loro funzioni didattiche e scientifiche.

Sulla base dei rilievi critici dello schema generale di politica universitaria, approvati dalla Assemblea di Ateneo, un gruppo di docenti e studenti della Facoltà di Scienze dell'Università di Perugia, propone agli uomini di governo, a docenti e studenti e a tutti coloro che sono vivamente interessati al problema universitario, delle concrete riforme auspicando che vengano tradotte in forma legislativa.

Le nuove strutture che più avanti verranno dettagliatamente elencate sono la logica conseguenza della funzione che l'Università deve avere nella società e dell'imprescindibile diritto di ogni uomo ad accrescere in modo autonomo e critico la propria personalità.

E' quindi innanzi tutto opportuno precisare e chiarire il rapporto Università-Società nel quadro del diritto allo studio ed il rapporto Autonomia Universitaria-Ricerca Scientifica.

UNIVERSITA' - SOCIETA' E DIRITTO ALLO STUDIO

Si intende per diritto allo studio il riconoscimento che ogni individuo deve avere a sviluppare in maniera autonoma e critica la propria personalità e la propria cultura.

Si rende quindi necessaria la creazione, all'interno dello stato, di strutture atte alla realizzazione di tale diritto.

In questo quadro generale va inserita l'Università, intesa non più come istituzione con il solo fine di preparare i tecnici richiesti dall'attuale società industriale, ma come istituzione autonoma con la principale funzione di sviluppare criticamente la personalità e la cultura di ogni individuo a prescindere dalla classe sociale cui appartiene. Compito quindi dell'Università è di formare un uomo completo il quale possa poi continuamente portare un contributo critico e fattivo per un sempre maggiore sviluppo e rinnovamento della società. Le strutture proposte devono quindi essere intese come quelle attualmente indispensabili per permettere all'uomo studio di essere veramente uno degli artefici della società.

L'attività assembleare su cui le strutture sotto delineate si articolano permette una continua verifica e non limita l'evoluzione delle strutture stesse qualora le condizioni della società lo richiedano. Viene quindi sancito il principio che sia lo studente che il docente acquistino nell'ambito dell'Università anche quei valori politico-sociali che sono parte integrante della formazione dell'uomo.

AUTONOMIA UNIVERSITARIA E RICERCA SCIENTIFICA

L'autonomia dell'Università è una esigenza imprescindibile che la presente riforma deve sancire. Tale autonomia è condizione indispensabile per una ricerca libera e non strumentalizzata. La configurazione della ricerca nell'ambito del dipartimento permette, pur

altamente specifica tale che non sia possibile reperire un determinato numero di giudici, dovrà essere associata alla lista dei competenti specifici anche quella o quelle che contengano competenti di materie strettamente affini.

- 2) - Compiti amministrativi: in base a criteri rigidamente prestabiliti quale ad esempio numero e tipo dei corsi di laurea numero degli studenti iscritti, numero del personale docente, servizi generali, numero di Dipartimenti, ecc., il C.N.U. o una Commissione deliberatamente delegata, comunicherà al Ministero competente come dovranno essere ripartiti i fondi tra i vari Atenei.
- 3) - Compiti di politica universitaria: il C.N.U. dovrà delineare la politica universitaria e decidere tutte le questioni a questa connesse, come ad esempio creazione di nuove Università, di nuovi corsi di laurea, di nuovi dipartimenti, pianificazione della ricerca scientifica, ecc.

Il C.N.U. dovrà essere un organo rappresentativo di tutti gli Atenei e a tal fine i rappresentanti dovranno essere eletti nelle singole Università da tutti gli studenti, i D.R.U. e gli aspiranti D.R.U. Il C.N.U. rimarrà in carica per due anni.

La Commissione redattrice del presente documento propone che per ogni Ateneo vengano eletti 1 studente e 2 D.R.U. se l'Università ha un massimo di 10 corsi di laurea, 2 studenti e 3 D.R.U. se l'Università ha più di 10 corsi di laurea.

NORME TRANSITORIE

Tenuto conto del fatto che tutti i docenti ricercatori saranno impegnati a pieno tempo nell'Università e che tutti avranno mansioni didattiche specifiche, il trattamento economico deve essere sensibilmente migliorato. Nessuna retribuzione aggiuntiva è dovuta a chi faccia parte di organi amministrativi o esecutivi a livello di ateneo o nazionali.

Per quanto riguarda le norme transitorie e di inquadramento di assistenti, professori incaricati, tecnici laureati, borsisti e laureati interni operanti attualmente a pieno tempo nell'Università è auspicabile che si tengano in considerazione i seguenti fattori:

- 1) anzianità di servizio nell'Università;
- 2) anzianità di incarico;
- 3) vincita ed idoneità conseguite in concorsi;
- 4) trattamento economico attualmente goduto.

Su proposta dell'assemblea dipartimentale, all'atto della applicazione delle norme transitorie, qualunque futuro D.R.U. può essere sottoposto ad accertamento dei suoi meriti didattici e scientifici da parte degli organi preposti al controllo per lo scatto al gradino in cui si configurerebbe il D.R.U. secondo tali norme.

*Documento
approvato dal
Facoltà di
Scienze di
Pavia*

nella libertà del singolo, una collaborazione del gruppo a livello di programmazione ed il controllo a livello di esecuzione. Queste strutture comportano una esaltazione dei valori individuali, che il dibattito sostanziale e non epidermico tende ad esaltare e non ad impoverire.

LA DIDATTICA

E' opportuno distinguere una didattica a livello pre-universitario ed una didattica a livello universitario.

La didattica a livello pre-universitario è rivolta a coloro che per la prima volta si accostano all'Università e si deve articolare in due diversi tipi di corsi: CORSI DI ORIENTAMENTO E CORSI DI PREPARAZIONE, entrambi si svolgeranno nell'ambito del dipartimento, ma saranno di competenza dei singoli corsi di laurea.

CORSI DI ORIENTAMENTO: Sono rivolti a tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio superiore (liceo, istituti tecnici ecc.) e si dovranno articolare in conferenze miranti ad illustrare le varie materie che lo studente incontrerà durante il corso di laurea e gli sbocchi professionali che il corso stesso potrà offrire. Al fine di permettere ad uno studente di seguire più corsi di orientamento, questi dovranno essere opportunamente coordinati dai vari corsi di laurea. Si prevede pertanto una durata di tre-quattro mesi (settembre-dicembre).

CORSI DI PREPARAZIONE: Sono rivolti sia a coloro che desiderano accedere ad un corso di laurea il cui orientamento è diverso da quello seguito nelle scuole di ordine superiore, sia a coloro che pur non avendo alcun titolo di studio desiderano accedere all'Università oppure desiderano semplicemente accrescere le proprie conoscenze. La durata di tali corsi di preparazione dovrà essere di uno o due anni, allo scopo di fornire le nozioni di base necessarie. Qualora se ne verificasse la necessità dovranno avere anche uno svolgimento serale al fine di favorire la partecipazione.

Sia i corsi di orientamento che quelli di preparazione non dovranno avere esami, nè vanno considerati indispensabili per l'iscrizione ad un corso di laurea, ma devono essere inquadrati nel più ampio concetto di diritto allo studio.

La didattica a livello universitario è rivolta al conseguimento della laurea e viene sotto esplicitata attraverso i seguenti punti:

a) - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA

L'ammissione dello studente ad un qualsiasi corso di laurea è subordinata ad un colloquio, su un programma ben definito, al fine di accertare un minimo di predisposizione. La Commissione dovrà essere composta da docenti ricercatori (D.R.U.), studenti anziani ed eventualmente uno psicologo. Sono ammessi a sostenere il colloquio tutti, purchè forniti di un titolo di studio di scuola superiore (liceo, istituti tecnici, ecc.) oppure che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età. A colloquio superato lo studente avrà diritto ad un salario mensile.

b) - SALARIO MENSILE

Il salario mensile dovrà essere dato indistintamente a tutti coloro che abbiano superato il colloquio di ammissione al corso di laurea e dovrà avere decorrenza retroattiva relativamente al periodo del corso di orientamento. Il salario dovrà essere equiparato a quello di un lavoratore specializzato di pari età, giacchè il periodo degli studi universitari va considerato come una vera attività professionale.

Il salario durerà per tutto il periodo del corso di laurea e sarà revocato solo se lo studente non sarà in regola con quanto previsto dal piano di studi del corso di laurea.

E' auspicabile che oltre il salario generalizzato vengano instaurate o potenziate, nelle varie sedi universitarie, anche altre forme di assistenza quali ad esempio collegi universitari, mense, sale di studio, biblioteche, ecc.

Per tutto il periodo di permanenza all'Università lo studente dovrà godere dell'assistenza medico-sanitaria gratuita e dell'assicurazione infortuni nel caso sia impegnato in esperienze di laboratorio.

c) - CORSO DI LAUREA

Il corso di laurea avrà durata (4-5-6 anni) uguale in tutti gli Atenei e si articolerà in due cicli distinti: un primo ciclo comprendente insegnamenti propedeutici uguali in tutte le Università per durata, tipo e numero; un secondo ciclo, comprende insegnamenti di applicazione, uguale in tutte le università per durata, ma che potrà articolarsi in modi diversi a seconda dei piani di studio approvati dai singoli corsi di laurea su proposta del singolo studente.

- Corsi propedeutici: Dovranno essere limitati nel numero, circoscritti nel tempo e ripetuti almeno due volte nell'arco di tempo stabilito per il primo ciclo. Alcuni corsi propedeutici potranno essere comuni a più corsi di laurea. Ad esempio uno schema di articolazione potrebbe essere:

numero corsi	6 (A, B, C, D, E, F)		
durata	6 periodi di circa 60 giorni lavorativi ciascuno (durata intero ciclo 18 mesi)		
1° periodo	corsi	A, C	
2°	"	" B, D	
3°	"	" C, E	
4°	"	" D, F	
5°	"	" E, A	
6°	"	" F, B	

Una tale articolazione deve mirare a favorire l'apprendimento critico dello studente ed un facile recupero senza inutili sprechi di tempo. Ogni corso propedeutico si dovrà articolare in lezioni che non dovranno avere veste cattedratica, ma nelle quali si dovrà stabilire un continuo contatto studente-docente attraverso seminari, gruppi di studio, responsabilizzazione dei singoli studenti. I programmi di ciascun corso propedeutico saranno studiati, discussi e concordati tra gli organi competenti del dipartimento e del corso di laurea.

Al fine di un migliore apprendimento ed approfondimento della materia le lezioni a carattere generale saranno alternate con grup

pi di studio guidati da un docente ricercatore unico e con esercitazioni ove queste siano necessarie. Al termine del corso propedeutico lo studente dovrà mostrare di conoscere in modo critico e maturo la materia svolta. Ogni singolo studente verrà quindi giudicato in base al lavoro svolto durante il corso ed in base ad un colloquio finale con i docenti responsabili del corso.

Lo studente che per tre volte riporti giudizio negativo nello stesso corso fondamentale dovrà sottoporsi al giudizio del Consiglio di laurea che può deciderne anche l'allontanamento da quel corso di laurea. Al termine del periodo di tempo previsto per i corsi propedeutici, lo studente che non li avrà superati tutti perderà il diritto al salario e, qualora al termine di un successivo periodo non avrà ancora superato tutti i corsi propedeutici, verrà allontanato da quel corso di laurea. L'allontanamento da due corsi di laurea comporta il definitivo allontanamento dall'Università. Gli studenti che hanno perduto il diritto al salario lo riacquisteranno all'atto dell'ammissione ai corsi di applicazione.

- Corsi di applicazione - Fine di ogni corso di applicazione dovrà essere quello di sviluppare ed accrescere la personalità ed il senso critico dello studente nella cultura. Ogni corso di applicazione dovrà così articolarsi:

- 1) - illustrazione della materia nella sua globalità da parte di un D.R.U. previo accordo tra quest'ultimo e gli studenti, sul programma di studio-ricerca;
- 2) - creazione di gruppi di studio e loro articolazione e rotazione sulle parti essenziali del programma. Ad ogni gruppo parteciperà un D.R.U.;
- 3) - in base alla critica collettiva del gruppo sul suo lavoro, ove se ne riscontri la necessità, un singolo componente del gruppo o il gruppo stesso dovrà completare o ripetere il lavoro svolto;
- 4) - i docenti ricercatori che hanno partecipato ai lavori dei vari gruppi che fanno capo ad uno stesso corso di applicazione, unitamente agli studenti, esprimeranno giudizio di merito su ogni singolo studente;
- 5) - lo studente che per due volte riporti giudizio negativo nello stesso corso di applicazione dovrà sottoporsi al Giudizio del Consiglio del corso di laurea che può deciderne anche l'allontanamento dal corso di laurea stesso;
- 6) - al termine del periodo di tempo previsto per il superamento dei corsi di applicazione, lo studente che non li avrà superati tutti perderà il diritto al salario e se entro il successivo anno accademico non avrà superato gli esami di cui è in difetto, verrà allontanato da quel corso di laurea;
- 7) - frequentati e superati i corsi di applicazione previsti dal piano di studi, il Consiglio di corso di laurea conferirà la laurea con una valutazione globale che emergerà dal curriculum dello studente.

L'attuazione di una struttura didattica così concepita comporta un adeguato rapporto docente-discente (auspicabile 1:10).

IL DOCENTE RICERCATORE UNICO (D.R.U.)

Tenuto conto che la pluralità del personale con diversa veste

giuridica attualmente presente nell'Università determina mancanza di autonomia, di responsabilità singola, sia nel campo della ricerca che nella didattica, oltre che a favorire l'intrigo ed il sorgere di centri di potere, si ribadisce la necessità della istituzione di un'unica figura giuridica: il docente ricercatore unico.

a) - RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA DI D.R.U.

Il laureato presenterà domanda al Consiglio dipartimentale per accedere al periodo di dottorato di ricerca. L'Assemblea dipartimentale deciderà i criteri più opportuni di valutazione.

- Dottorato di ricerca - S'intende per dottorato di ricerca un periodo di tre anni, durante i quali il laureato frequenterà corsi monografici e specialistici, svilupperà un lavoro autonomo di ricerca ed al quale verranno affidati obblighi didattici. A metà del suddetto periodo di tre anni, il laureato presenterà il lavoro di ricerca svolto, un progetto autonomo ed originale di ricerca ed un rendiconto dell'attività didattica, all'organo decisionale del dipartimento che, su tali basi, esprimerà il proprio giudizio sulla possibilità o meno che il laureato prosegua nella sua attività per il rimanente periodo. Al termine dei tre anni l'aspirante D.R.U. presenterà, dietro parere favorevole del dipartimento, la globalità del lavoro di ricerca e di didattica svolto al Consiglio Nazionale Universitario (C.N.U.), che conferirà o meno il riconoscimento del D. R.U.. Durante questo periodo di specializzazione e perfezionamento il laureato sarà adeguatamente retribuito.

S'intende che il dottorato di ricerca non è un riconoscimento ufficiale ai fini giuridici ed economici, ma rappresenta semplicemente un indispensabile gradino intermedio nell'iter universitario.

b) - FINALITA' ED OBBLIGHI DEL D.R.U.

Il D.R.U. è un membro del Dipartimento e da questo direttamente dipende; ne osserverà ogni regolamento interno ed è tenuto a rispettare ogni decisione dell'Assemblea Dipartimentale.

Svolgerà mansioni didattiche e scientifiche: quelle didattiche in ottemperanza alle decisioni del Consiglio Dipartimentale concordate col Consiglio del corso di laurea; quelle scientifiche in modo autonomo od associato a gruppi di ricerca già presenti nel dipartimento. Il D.R.U. presenterà all'assemblea di Dipartimento proposte di ricerca che dovranno essere corredate di tutte le notizie tecniche utili, quali ad esempio la presumibile durata della ricerca, i fondi ragionevolmente necessari, la finalità della ricerca ecc.

Il D.R.U. è libero di trasferirsi permanentemente o temporaneamente ad un altro dipartimento che ritenga più confacente alla sua attività scientifica e didattica dietro parere favorevole del Dipartimento che lo accetta. Il D.R.U. che non si attenga alle disposizioni che regolano la vita interna del Dipartimento è da questo proposto per sanzioni al Consiglio Nazionale Universitario (C.N.U.).

c) - SVILUPPO DELLA CARRIERA DEL D.R.U.

Lo sviluppo della carriera del docente ricercatore unico si dovrà articolare in due distinte fasi: la prima di competenza dipartimentale e la seconda, in campo nazionale, di competenza del C.N.U.

Un esempio di articolazione potrebbe essere: un periodo iniziale di cinque anni comprendente due gradini, il primo al secondo anno, il secondo al quinto anno; il superamento dei quali è completamente demandato all'organo decisionale del Dipartimento che esprimerà il proprio giudizio in base alla globalità del lavoro scientifico-didattico del D.R.U.

Un periodo successivo di quindici anni, comprendente quattro gradini successivi, il primo dopo tre anni ed i rimanenti dopo quattro anni, il superamento dei quali è completamente demandato al C.N.U. il quale dovrà tenere in considerazione il giudizio del dipartimento per quanto riguarda l'attività didattica, mentre esprimerà parere autonomo circa il lavoro scientifico del candidato. La presentazione del candidato al giudizio del C.N.U. deve essere corredata da parere favorevole del dipartimento. La non idoneità a qualsiasi gradino successivo implica che il candidato rimane nella posizione già acquisita e non si potrà presentare prima di 2 anni a nuovo giudizio.

DIPARTIMENTO E CORSO DI LAUREA

Il Dipartimento è una comunità democratica di lavoro didattico e scientifico formata da tutte le componenti che vi svolgono la propria attività ed è costituito dalla unione di discipline aventi comuni o comunque simili interessi di ricerca. Il Dipartimento ha personalità giuridica e deve disporre dei mezzi necessari per la realizzazione delle esigenze didattiche e scientifiche autonomamente determinate. Il Dipartimento si fa garante con i mezzi più idonei della formazione completa, sia a livello scientifico che didattico, del personale docente. Il Dipartimento è strettamente collegato per la parte didattica a tutti quei corsi di laurea in cui sono previsti insegnamenti di competenza specifica del Dipartimento. Conseguentemente un corso di laurea attingerà per la parte didattica a dipartimenti diversi. Il dipartimento riceverà dei finanziamenti separati per la ricerca scientifica e per la didattica

A) - Organi del Dipartimento;

Gli organi del Dipartimento sono:

- l'Assemblea Dipartimentale
- il Consiglio Dipartimentale

L'Assemblea Dipartimentale è costituita da tutto il personale che vive ed opera a tempo pieno nel dipartimento compresi gli studenti che seguono un congruo numero di corsi di applicazione di pertinenza del Dipartimento stesso. L'Assemblea è l'organo decisionale del Dipartimento e si articolerà nei modi che crederà più opportuni demandando, quando lo riterrà necessario, a commissioni di competenza specifica la soluzione di particolari problemi.

L'Assemblea eleggerà il Consiglio Dipartimentale ed il Direttore del Dipartimento.

Il Consiglio Dipartimentale di norma avrà il compito di rendere operanti le decisioni dell'Assemblea, ma su mandato di questa potrà anche avere potere decisionale su particolari problemi o per un determinato periodo di tempo.

Il Consiglio Dipartimentale resterà in carica per un periodo di tempo stabilito dall'Assemblea ma in ogni caso non superiore ai 2 anni.

Il Direttore del Dipartimento assumerà responsabilità giuridica.

I principali compiti del Dipartimento sono:

- a) - Ricerca scientifica: coordinamento, approvazione programmi, ripartizione fondi.
- b) - Attività didattica: espletamento delle funzioni didattiche a servizio dei corsi di laurea di sua competenza, svolgimento dei corsi monografici, specialistici, anche interdipartimentali, seminari per gli aspiranti D.R.U.
- c) - Controllo dell'attività scientifica del D.R.U. e dell'aspirante D.R.U. e della loro attività didattica dietro indicazioni del Consiglio di corso di laurea.
- d) - Instaurare e mantenere contatti e scambi con l'industria e con i vari sbocchi professionali.
- e) - Stipulare contratti di lavoro a pieno tempo o a tempo limitato con laureati, tecnici, personale amministrativo o altro personale. Il personale a contratto non dovrà superare una ben determinata frazione del personale di ruolo. Qualora il contratto venga stipulato con D.R.U. la validità non deve superare il periodo di un anno solare e non può in ogni caso essere rinnovato.
- f) - Inviare annualmente al competente organo del C.N.U. la lista dei propri D.R.U. specificandone competenze e campi di ricerca.

a) - Assemblea del corso di Laurea.
b) - Consiglio di Corso di Laurea.

L'Assemblea di Corso di Laurea esprimerà parere vincolante sulla attività didattica del D.R.U. e dell'aspirante D.R.U. e trasmetterà detto giudizio al Dipartimento di appartenenza.

- a) - Coordinamento della didattica: corsi di orientamento e di preparazione; corsi propedeutici e di applicazione ecc.
- b) - Orari.
- c) - Conferimento della Laurea.
- d) - Redigere proposte di piani di studi.
- e) - Approvare i corsi di applicazione scelti dallo studente.

La ricerca scientifica e didattica, fulcri fondamentali per il continuo sviluppo della Università, richiedono un costante e continuo impegno da parte dei docenti cui sono affidate tali mansioni: richiedono cioè il pieno

tempo.

Il pieno tempo prevede per il Docente Ricercatore Unico:

- Obbligo della effettiva residenza
- 36-40 ore settimanali di lavoro
- Incompatibilità di qualsiasi altro incarico extra universitario a carattere temporaneo o permanente
- Diritto alla pensione a decadenza dell'incarico fissato al 65° anno di età
- Possibilità di svolgere attività professionali.

A) - Pieno tempo ed attività professionale.

Il D.R.U. non potrà svolgere una diretta e personale attività professionale, cioè non potrà avere diretti rapporti professionali a finalità economiche. Qualsiasi attività professionale, richiesta da enti pubblici, privati e da privati cittadini o comunque indispensabile alla crescita ed alla maturazione delle conoscenze didattico-scientifiche del D.R.U., dovrà da questi essere svolta nell'ambito delle competenze dipartimentali e nel pieno rispetto delle norme che regolano questo particolare aspetto della vita dipartimentale. A tal fine il Dipartimento dovrà assumere veste professionali ed il D.R.U. non potrà essere iscritto nell'albo dei liberi professionisti.

L'opera del D.R.U. che svolge una mansione professionale per conto del Dipartimento sarà retribuita ed i proventi dovranno essere così distribuiti:

- un'aliquota al Dipartimento che la utilizzerà per il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature didattico-scientifiche e per finanziamenti di programmi di ricerca con particolare riguardo per la ricerca cui è interessato il D.R.U. che ha svolto l'attività professionale.
- un'aliquota, inferiore alla precedente, all'esecutore che potrà trattenere a fini personale oppure devolverla ad esclusivo vantaggio della propria ricerca. Tale personale remunerazione dovrebbe essere corrisposta per la diretta responsabilità del Docente esecutore e per far sì che l'operato professionale, talvolta necessario ed indispensabile, non venga considerato come un peso ed un ostacolo allo sviluppo della propria carriera.

E' comunque auspicabile che il D.R.U. chiamato ad una missione professionale veda in questa sempre uno stimolo per un accrescimento delle proprie conoscenze didattico-scientifiche. Si riafferma quindi in modo assoluto il principio generale del pieno tempo come formula che deve regolare l'attività del Docente nell'ambito universitario. Dal momento che un tale impegno richiede persone altamente qualificate e le investe di notevole responsabilità morale e sociale, è indispensabile una retribuzione adeguata ai compiti. La retribuzione dovrebbe articolarsi sulla base dei sei gradini che regolano la carriera del D.R.U. ed in modo che al superamento di un gradino non corrisponda sempre uno scatto economico della stessa entità, ma piuttosto che nei primi anni della carriera gli scatti economici siano maggiori di quelli previsti negli ultimi.

ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO

Gli Organi di Governo Universitario sono di due tipi:

- Organi locali ed Organi Nazionali.

A) - Organi locali

Essi sono: il Consiglio di Ateneo ed il Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Ateneo - I compiti principali del Consiglio di Ateneo sono:

- 1) - Discussione e deliberazione in merito a questioni di politica universitaria (edilizia, proposte per nuovi corsi di laurea e nuovi dipartimenti da sottoporre successivamente all'approvazione del C.N.U., potenziamento di alcuni settori della ricerca, ecc.)
- 2) - Suddivisione della globalità dei fondi ricevuti dal C.N.U. in finanziamenti a fine didattico e finanziamenti a fini di ricerca. Successiva ripartizione di detti fondi tra i vari dipartimenti in base ad un criterio preventivamente stabilito.

Il Consiglio di Ateneo verrà eletto da tutte le persone che vi sono ed operano a tempo pieno nell'Università e dovrà rappresentare tutte le categorie, tutti i Dipartimenti e tutti i corsi di laurea senza che nessuna delle forze abbia la maggioranza precostituita.

Il Consiglio di Ateneo eleggerà un Presidente (Rettore) che assumerà veste giuridica ed un organo esecutivo al fine di stabilire e mantenere contatti tra l'università ed il mondo extrauniversitario. Il Consiglio di Ateneo rimarrà in carica per due anni.

Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione dovrà rendere operanti le decisioni del Consiglio di Ateneo e contemporaneamente esercitare un controllo giuridico-legale su dette decisioni.

Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione 1 o 2 rappresentanti per categoria, eletti da tutti i componenti di quella categoria e rappresentanti di enti locali pubblici e privati. Tutti i componenti avranno voto deliberativo.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 2 anni.

B) - Organi Nazionali

A livello nazionale opera e controlla il Consiglio Nazionale Universitario (C.N.U.)

I compiti del C.N.U. sono:

- 1) - Esaminare l'attività scientifica del D.R.U. ed aspiranti D.R.U. e decidere sulle carriere. A tal fine costituirà una commissione tecnica la quale annualmente redigerà degli Albi Nazionali in cui tutti i D.R.U. saranno raggruppati per competenze di ricerca specifiche. Detti Albi dovranno essere resi pubblici. Nell'esaminare la richiesta di un D.R.U. per poter passare ad un gradino superiore della sua carriera, la Commissione Tecnica estrarrà a sorte dalla lista specifica un determinato numero di D.R.U. che fungeranno da giudici, emettendo ciascuno un giudizio scritto e motivato sul valore scientifico dell'attività di ricerca del candidato.

Successivamente il C.N.U., che potrà anche articolarsi in commissioni specifiche, vaglierà i singoli giudizi, li renderà pubblici e, tenuto anche conto del parere dipartimentale circa l'attività didattica, emetterà giudizio insindacabile. Qualora il candidato si occupi di una ricerca